

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).

A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:

La legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante "*Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*", sulla base della clausola di cedevolezza espressamente richiamata dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE dettando, tra le altre, norme in materia di calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie e di impianti solari.

Con riferimento agli impianti solari termici, l'articolo 18, comma 1 della precitata legge regionale, prevede che per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installi impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

Per quanto riguarda l'obbligo di installare impianti fotovoltaici, va evidenziato che la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), successivamente intervenuta, ha introdotto modifiche ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di impianti solari) e al comma 1, lettera p) dell'articolo 21 (Disposizioni di attuazione) della l.r. 13/2007, sostituendo la previsione dell'obbligo di installare impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati con l'obbligo più generico di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per quanto attiene, poi, le norme in materia di calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie, l'articolo 8, comma 2 della l.r. 13/2007 stabilisce che le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 dello stesso articolo secondo i limiti fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Conseguentemente, la legge regionale 13/2007 e s.m.i., all'articolo 21, comma 1, lettere g) e p), stabilisce che la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari deliberi:

- i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui all'articolo 8, comma 2;
- i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, le modalità operative per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della legge regionale ai sensi dell'articolo 18, commi 2, 3 e 6.

Considerato che le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili e serre solari, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, con nota della Direzione Ambiente del 16 giugno 2009 prot. n. 12644 sono state inviate al Ministero dello Sviluppo Economico per la notificazione alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i. che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

rilevato che l'entrata in vigore della disposizioni allegate deve essere quindi differita ad una data successiva alla conclusione della procedura di notifica, prevista – come da comunicazione della Commissione europea – per il 25 settembre 2009;

valutata peraltro l'opportunità di approvare sin da ora le disposizioni allegate al fine di renderle conoscibili con adeguato anticipo, in considerazione dell'impatto che le stesse avranno sui cittadini;

acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali in data 3 luglio 2009;

acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in data 24 luglio 2009;

visto il d.p.r. 412/1993 e s.m.i.;

visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;

vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p) della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", come da allegato alla presente deliberazione costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
- b) di stabilire che l'entrata in vigore della presente deliberazione decorre dal 1° ottobre 2009, trascorso senza rilievi il termine previsto per la conclusione della procedura di notifica attivata ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato